



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

Nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Ortucchio (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 27 febbraio 2024, n. 9/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Dott.ssa Chiara GRASSI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Ortucchio (1.778 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi ConTe e LimeFit. In particolare, l'attività istruttoria ha riguardato:

- Il questionario e la relazione dell'organo di revisione per il 2021, registrati al protocollo di questa Sezione n. 892 e 893, in data 23 febbraio 2023;
- Il questionario e la relazione dell'organo di revisione per il 2022, registrati al protocollo di questa Sezione n. 5010 e 5015, in data 30 ottobre 2023.

In merito, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantire, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano

l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha già analizzato con deliberazione n. 241/2021/PRSE i rendiconti 2016, 2017 e 2018 e con deliberazione n. 299/2022/PRSE i rendiconti 2019 e 2020.

Per quanto concerne i rendiconti oggetto della presente deliberazione occorre premettere che per entrambi l'approvazione è avvenuta con ritardo (rendiconto 2021, deliberato con atto n. 21 del 3 luglio 2022 mentre la scadenza prevista era il 30 aprile 2022 e rendiconto 2022, deliberato con atto n. 10 del 3 giugno 2023 mentre la scadenza prevista era il 30 aprile 2023). Si raccomanda, al riguardo, il rispetto dei termini fissati dal legislatore, affinché vi sia corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che regolamentano la materia finanziaria pubblica.

3. In continuità con il percorso già intrapreso ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; inoltre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi

nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	10.138,90	280.752,98	290.891,88
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	1.403,00	0,00	1.403,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	56.000,00	56.000,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	8.735,90	224.752,98	233.488,88
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-16.335,53	0,00	-16.335,53
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	25.071,43	224.752,98	249.824,41

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente nelle sue componenti O1, O2 e O3, nonostante non vi sia copertura delle spese correnti (Titoli 1 e 4) mediante le entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3), consistente in un differenziale negativo pari ad euro 50.946,10. Le somme che consentono di realizzare equilibri positivi di parte corrente vedono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per euro 24.235,00 ed entrate di parte capitale

destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili per euro 36.850,00.

Si segnala che vi è stato utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per le spese di investimento per una somma pari ad euro 55.000,00 e ciò conduce ad un impiego totale dell'avanzo dall'esercizio 2020 pari ad euro 79.235,00.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) è positivo per euro 280.752,98 in Z1 ed euro 224.752,98 in Z2 e Z3.

Premesso ciò, l'Ente ottiene un equilibrio generale in tutte le sue componenti W1, W2 e W3.

Per quanto concerne l'esercizio 2022, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	124.816,09	16.511,93	141.328,02
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	83.773,96	0,00	83.773,96
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	41.042,13	16.511,93	57.554,06
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	10.000,00	0,00	10.000,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	31.042,13	16.511,93	47.554,06

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

Relativamente all'annualità 2022, viene utilizzato l'avanzo di amministrazione per spese correnti pari ad euro 44.326,40 e per spese di investimento pari ad euro 70.000,00, conducendo ad un impiego totale dell'avanzo dall'esercizio 2021 pari ad euro 114.326,40.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) è positivo anche nell'esercizio 2022 per un importo pari ad euro 16.511,93.

Premesso ciò, l'Ente ottiene un equilibrio generale in tutte le sue componenti W1, W2 e W3.

Nella relazione 2022 dell'organo di revisione, nulla viene menzionato in merito alla gestione dell'emergenza energetica.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, nonostante l'equilibrio generale confermato per gli esercizi oggetto di analisi, si raccomanda il monitoraggio della parte corrente, parametrando la spesa programmata agli effettivi incassi realizzati.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione è considerato *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Di seguito si riportano le tabelle relative al risultato di amministrazione ed alla sua composizione.

Tabella n. 3 – Risultato di amministrazione.

Voci	2021			2022		
	residui	competenza	Totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			327.145,00			139.561,78
Riscossioni	446.527,74	3.056.783,55	3.503.311,29	513.356,60	3.306.573,05	3.819.929,65
Pagamenti	965.998,32	2.724.896,19	3.690.894,51	689.200,07	3.270.291,36	3.959.491,43
saldo di cassa al 31/12			139.561,78			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			139.561,78			0,00
Residui attivi	3.155.224,66	1.071.830,31	4.227.054,97	3.718.192,54	1.635.370,59	5.353.563,13
Residui passivi	2.022.940,75	1.267.863,64	3.290.804,39	2.601.604,32	1.433.038,19	4.034.642,51
FPV spesa corrente			0,00			0,00
FPV spesa in conto capitale			188.265,01			399.877,48

Risultato di amministrazione al 31/12			887.547,35			919.043,14
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 4 – Composizione risultato di amministrazione.

Voci	2021	2022
Risultato di amministrazione	887.547,35	919.043,14
Fondo crediti di dubbia esigibilità	522.241,82	602.561,73
Fondo contenzioso	6.000,00	18.030,00
Fondo anticipazione liquidità	46.875,74	43.560,67
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	7.015,00	8.439,05
Altri accantonamenti	99.234,72	75.000,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	56.000,00	56.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	75.000,00	40.000,00
Avanzo di amministrazione	75.180,07	75.451,69

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione 2022 è composto da un volume di residui attivi superiore a quello dei residui passivi (rispettivamente euro 5.353.563,13 ed euro 4.034.642,51); entrambi i valori, nel confronto con i dati dell'annualità precedente, mostrano un andamento crescente, come si evince dalla tabella n. 3. Si denota, dalla banca dati BDAP, che l'incremento dei residui attivi viene generato soprattutto dal Titolo 4 "Entrate in conto capitale" (aumento pari ad euro 897.024,92)

Il fondo pluriennale vincolato per la spesa corrente è pari a zero per entrambi gli esercizi in esame, mentre il fondo pluriennale vincolato per la spesa in conto capitale è pari ad euro 188.265,01 nel 2021 e ad euro 399.877,48 nel 2022.

5.1. L'Ente chiude l'esercizio 2022 con un avanzo pari ad euro 75.451,69, sostanzialmente in linea rispetto al 2021 (euro 75.180,07).

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge come il Comune abbia accantonato risorse esclusivamente al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e nello specifico una somma (euro 602.561,73) pari al 51,66 per cento dei residui mantenuti (euro 1.166.290,37 di cui 337.800,78 relativi alla competenza e 828.489,59 relativi ad esercizi

precedenti). In particolare, l'accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *"Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*.

Si sottolinea la presenza di residui attivi al Titolo 3 per euro 278.106,01, derivanti dalla gestione di competenza per euro 7.910,03 e dalla gestione degli anni precedenti per euro 270.195,98.

Al riguardo, l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2022, ha affermato che *"il Fondo crediti di dubbia esigibilità, confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, utilizzando il metodo ordinario"*.

Inoltre, nella stessa relazione, viene sottolineato come l'Ente, nel calcolo del FCDE, non si sia avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis del d.l. n. 18 del 2020 (slittamento quinquennio).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale capacità di riscossione, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta l'11,26 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e, se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 41,72 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 71,83 per cento e al 95,50 per cento.

Con riferimento alla riscossione dei residui si evidenzia un valore pari al 16,84 per cento per il Titolo 1 e al 2,75 per cento per il Titolo 3.

I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 26,98 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, il 76,07 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

Dalle informazioni desunte in maniera congiunta dalla relazione e dal questionario ai rendiconti esaminati, emerge in merito al recupero dell'evasione tributaria relativa ai tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI ed altri tributi quanto segue:

- per l'esercizio 2021, accertamenti pari ad euro 1.243,00, integralmente incassati, relativamente ai tributi IMU/TASI; accertamenti pari ad euro 16.552,27, integralmente incassati, con riferimento ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI;

accertamenti pari ad euro 8.000,00, integralmente incassati, relativamente ad altri tributi;

- per l'esercizio 2022, accertamenti pari ad euro 39.182,00 con incassi pari ad euro 31.451,00, relativamente ai tributi IMU/TASI; accertamenti pari ad euro 174.770,00 con incassi pari ad euro 69.181,00, relativamente ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI; accertamenti pari ad euro 13.570,00 con incassi pari ad euro 7.274,00, relativamente ad altri tributi.

Si aggiunge, inoltre, che la tabella del questionario *"andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio"*, indica, per l'esercizio 2022, il seguente importo dei residui tributari iniziali:

- tributi IMU/ TASI: euro 105.770,35;
- tributi TARSU/TIA/TARI/TARES: euro 206.561,69;
- fitti attivi e canoni patrimoniali: euro 2.404,07.

A fronte di questa situazione ad inizio esercizio, nulla è stato indicato relativamente alla percentuale di riscossione di tali somme tributarie in conto residui.

5.3. Per quanto concerne il Fondo contenzioso, risultano accantonati euro 6.000,00 per l'esercizio 2021 ed euro 18.030,00 per l'esercizio 2022. Secondo il richiamato principio contabile: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo*

contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Risultano ulteriori accantonamenti da fonte BDAP, nel rendiconto 2022:

- euro 8.439,05 per il fondo per indennità di fine mandato del Sindaco;
- euro 75.000,00 per altri accantonamenti relativi al finanziamento di passività potenziali.

Preme evidenziare che l'Ente, nell'esercizio 2021 al pari di quanto già segnalato da questa Sezione di controllo nella deliberazione n. 299/2022/PRSE inerente ai rendiconti 2019 e 2020, ha erroneamente registrato l'ammontare dei fondi COVID-19, pari ad euro 24.234,72, fra le poste accantonate anziché fra quelle vincolate. Dalla fonte BDAP, si evince che l'Ente applica integralmente tale somma nell'esercizio 2022.

In merito alla gestione di tali risorse della fase emergenziale, l'Organo di revisione non riporta informazioni nella propria relazione.

Si raccomanda, quindi, una corretta, esaustiva e completa compilazione della documentazione di propria competenza.

L'organo di revisione, nel questionario relativo ad entrambi gli esercizi in esame, ha constatato che l'Ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n.231/2002 e neanche l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, a causa di carenze organizzative e di personale, specificandole in una nota per cui il sottodimensionamento dell'organico relativo al servizio di ragioneria dell'Ente non ha consentito di ottemperare correttamente alle procedure di tempestività dei pagamenti.

Oltre ciò, lo stesso Odr ha verificato che l'Ente non ha accantonato lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali, nonostante fosse tenuto ad effettuarlo: ciò potrebbe comportare una inappropriata determinazione del risultato di amministrazione.

L'Ente, inoltre, ha usufruito dell'anticipazione di liquidità ai sensi dei decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 34 del 2020 per un importo totale di euro 392.218,91; il debito residuo, secondo la documentazione in possesso di questa Sezione di controllo ed acquisita da Cassa Depositi e Prestiti, è pari ad euro 376.233,17 al 31 dicembre 2021 e ad euro 363.392,75 al 31 dicembre 2022.

Si sottolinea nuovamente come l'Organo comunale abbia iniziato ad effettuare l'accantonamento al Fondo anticipazione liquidità soltanto a partire dall'esercizio 2020 e si

rileva, soprattutto, che, in base al debito residuo indicato per le annualità in esame e sopra riportato da fonte Cassa Depositi e Prestiti, vi sia stato uno stanziamento inferiore rispetto al fondo in questione, si generano in tal modo minori accantonamenti per euro 329.357,43 nel 2021 ed euro 319.832,08 nel 2022.

Tale parziale stanziamento, pregiudica in modo rilevante l'attendibilità del risultato di amministrazione. La criticità era già stata segnalata da questa Sezione di controllo in data 1° dicembre 2022 con la deliberazione n. 299/2022/PRSE, in cui si sollecitava ad: *"intervenire al fine di garantire la corretta rappresentazione contabile della composizione del risultato di amministrazione, specificamente assicurando la regolare registrazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL)"*.

Si deve, altresì ed a maggior ragione, rilevare che le quote liberate a decorrere dall'esercizio 2021 non sono state decurtate del fondo come previsto dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 che così dispone: *"A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso"*.

Ne consegue che l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati è funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile che risulta, in questo caso formato senza la decurtazione del Fondo garanzia debiti commerciali per entrambe le annualità in esame e quindi non rappresentante dei principi contabili di integrità, attendibilità e trasparenza.

A tal fine, si pone l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di continuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

5.4. Facendo seguito all'emergenza pandemica e alla trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020), l'Ente non ha

vincolato, nel risultato di amministrazione, l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese. Come accennato precedentemente, si desume, da fonte BDAP, che l'ammontare della certificazione dei fondi COVID-19 pari ad euro 24.234,72 sia stata erroneamente allocata nelle poste accantonate del risultato di amministrazione e successivamente applicata nell'esercizio 2022.

Dall'allegato a/2, estrapolato dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (elenco risorse vincolate), si ricavano, in entrambi gli esercizi in esame, esclusivamente vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 56.000,00 relativi alla stipula di mutui.

Si ribadisce che l'Organo di revisione non ha trattato in dettaglio la certificazione connessa all'emergenza COVID-19 nella propria relazione inerente agli esercizi in esame.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura di entrambi gli esercizi, i seguenti fondi di cassa:

- anno 2021: euro 139.561,78 (vincolato per euro 72.057,41);
- anno 2022: euro zero (vincolato per euro 25.370,47).

Rispetto ai valori sopra indicati ed estratti parimenti dalle fonti BDAP e questionario, si segnala una incongruenza con la relazione dell'organo di revisione, inerente all'esercizio 2022: viene, infatti, valorizzato, in una tabella, l'importo del fondo di cassa pari ad euro 141.328,02 e successivamente pari a zero ed in aggiunta, risulta una discrasia del valore della cassa vincolata che risulterebbe essere pari ad euro 90.896,24 invece di euro 25.370,47.

Si raccomanda all'Organo di revisione di prestare attenzione affinché la documentazione amministrativa di propria competenza risulti corretta e conforme alle altre fonti di dati disponibili.

L'inconsistenza della cassa dell'Ente, dovuta soprattutto alla criticità nella fase di riscossione tributaria, anche per le annualità in esame, ha determinato nuovamente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, in continuità con gli esercizi precedenti.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2021 l'importo concesso è stato pari ad euro 85.089,09, integralmente rimborsato nell'annualità di competenza.

Nell'esercizio 2022 l'importo concesso è stato pari ad euro 1.128.932,52 con una quota rimborsata nell'esercizio pari ad euro 958.615,00, generando, altresì, un residuo passivo pari ad euro 170.317,52.

Tale movimentazione al termine dell'esercizio 2022 conferma l'incapacità dell'Ente di rimborsare, in maniera costante, l'anticipazione di cassa richiesta entro l'esercizio.

Tenuto conto della consistente anticipazione ricevuta nell'anno 2020, si riscontra una preoccupante criticità in termini di liquidità, alla luce dell'importante aumento della quota incassata dal tesoriere nell'esercizio 2022 rispetto al 2021 e alla mancata integrale restituzione entro l'anno di competenza.

La Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento a disposizione degli enti per fronteggiare temporanee esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 188/2014).

Come precisato, il ripetuto ricorso alle anticipazioni di tesoreria è individuato dall'art. 148 del Tuel fra gli indicatori di squilibrio finanziario e pertanto l'irregolarità appare costituire potenzialmente un fattore di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente e, più in generale, per una sana gestione.

Tanto premesso, si invita il Comune a adottare misure correttive per la corretta gestione delle riscossioni, dei pagamenti e per un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, prestando particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di cassa. Ciò posto, il Comune dovrà valutare anche una riparametrazione della spesa in base agli effettivi incassi realizzati nell'esercizio.

Il ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria ha generato oneri a carico della finanza comunale. Come si evince dai questionari, gli interessi passivi sulle somme concesse sono stati pari ad euro 57,29 nel 2021 ed euro 7.001,31 nel 2022.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività relativo all'esercizio 2021 e 2022, che risulta essere pari a:

- 148,40 giorni nell'anno 2021;
- 167,48 giorni nell'anno 2022.

Si segnala il mancato inserimento dei dati anche nella Banca dati amministrazioni pubbliche - BDAP.

L'Ente continua a mostrare valori degli indici molto critici anche per gli esercizi esaminati, dovuti anche al peggioramento della gestione della liquidità, non allineandosi così al limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si osserva come l'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con particolare riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) oltre a rimuovere gli ostacoli per un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, nulla viene indicato circa l'ammontare dei debiti al 31 dicembre ed il numero delle imprese creditrici, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si raccomanda di prestare attenzione ai dati da inserire nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Organismi partecipati

7. L'Ente ha adottato e trasmesso le delibere di Consiglio comunale n. 44 del 28 dicembre 2022 e n. 26 del 29 dicembre 2023 relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 - Tusp, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Tabella n. 5 – Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
ACIAM s.p.a.	0,63% - diretta

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 44 del 28 dicembre 2022 e n. 26 del 29 dicembre 2023.

Con la delibera consiliare n. 26 del 29 dicembre 2023, l'Ente ha deciso di mantenere la partecipazione diretta in ACIAM s.p.a., operante nella gestione dei rifiuti solidi urbani.

Dagli allegati alla citata delibera comunale, si evince, inoltre, la presenza di una perdita d'esercizio nell'annualità 2022 (euro 192.346) da parte della partecipata ACIAM s.p.a.

Si rileva come tale Società risulti per la prima volta in perdita. Al riguardo si rammenta che l'Ente, qualora la perdita non venga ripianata dalla società partecipata con risorse proprie, dovrà provvedere, dai prossimi esercizi finanziari, ad un accantonamento allo specifico fondo, previsto dall'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 2016, che così dispone: *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche*

amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore."

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022, in merito alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha fornito risposta negativa, rilevando che ciò sia avvenuto a causa del mancato invio della comunicazione da parte di ACIAM s.p.a. Lo stesso Organo di revisione, nel medesimo questionario, attesta che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori con la società partecipata. Si raccomanda, comunque, all'Ente un puntuale monitoraggio dei rapporti con le partecipate, in particolare nel controllo dei debiti e crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

Ulteriori profili di esame

8. Il Comune ha attestato di non aver sostenuto spese di rappresentanza relativamente agli esercizi in esame, ai sensi dall'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall'analisi del sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, non risulta essere stato approvato un regolamento in materia.

Al riguardo, si rammenta che l'adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell'art.7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

8.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato complessivamente i valori - limite previsti dalla vigente normativa, ad eccezione dei parametri per le seguenti annualità:

- anno 2021: P8 "effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate" che rileva il valore pari al 44,84 per cento, inferiore al limite del 47 per cento;
- anno 2022: P8 "effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate" che rileva il valore pari al 41,66 per cento, inferiore al limite del 47 per cento.

Tale evidenza percentuale conferma la difficoltà durevole dell'Ente nella fase di riscossione delle proprie entrate di bilancio, facendo sì che il ricorso alle anticipazioni di liquidità diventi un fattore costante.

8.2. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario, emerge che, negli esercizi in esame, l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

8.3. In merito alla spesa di personale ed in base a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione, per gli esercizi in esame, l'Ente ha rispettato i vincoli assunzionali, rientrando nei limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 296 del 2006. Inoltre, risulta sia stato costituito il fondo salario accessorio e sia stata attivata la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022.

8.4. I limiti di indebitamento disposti dall'art. 204 del Tuel, per gli esercizi in esame, sono stati rispettati, come di seguito riportato:

- 1,99 per cento nell'esercizio 2021;
- 2,02 per cento nell'esercizio 2022.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

9. In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti della gestione di cassa dell'Ente comunale.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 23 gennaio 2024, relativa ai valori al 31 dicembre 2023, pur in attesa della corretta contabilizzazione di tutti gli incassi e pagamenti dell'esercizio 2023 da parte del tesoriere comunale, emerge che:

- gli incassi totali del Comune aumentano da euro 3.819.929,65 del 2022 ad euro 5.350.464,56 nel 2023; si segnala, soprattutto, l'accensione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (incremento macroarea 6.00.00.00.000 da euro 60.000 del 2022 ad euro 530.000 nel 2023) e l'incremento della macroarea 9.00.00.00.000 "Entrate per conto terzi e partite di giro" da euro 933.565,61 del 2022 ad euro 2.350.817,74 del 2023, legato al maggior utilizzo di entrate vincolate per spese correnti ed al reintegro di incassi vincolati. Si riscontra inoltre la presenza di entrate da regolarizzare per euro 379.110,07;
- i pagamenti aumentano da euro 3.959.491,43 del 2022 ad euro 5.298.989,55 del 2023; emerge un incremento delle "Spese in conto capitale" (macroarea 2.00.00.00.000, da euro 665.993,05 del 2022 ad euro 935.025,60 del 2023) ma l'accrescimento complessivo è

- soprattutto riconducibile, specularmente alle entrate, alle *"Uscite per conto terzi e partite di giro"* (macroarea 7.00.00.00.000, da euro 937.287,97 del 2022 ad euro 2.303.742,26 del 2023), connesso al maggior utilizzo di incassi vincolati ed al reintegro di incassi vincolati. Si riscontra inoltre la presenza di entrate da regolarizzare per euro 29.653,46;
- dall'analisi della voce *"disponibilità liquide"*, riferita all'ultimo mese disponibile di dicembre 2023, il fondo di cassa, a seguito dell'incasso di reversale per euro 5.350.464,56 e al pagamento di mandati per euro 5.298.989,55, risulta pari ad euro 51.475,01;
 - il Comune risulta aver usufruito dell'anticipazione di tesoreria anche per l'anno 2023 per una somma inferiore (euro 530.268,97) rispetto al 2022 (euro 1.128.932,52). Si evidenzia, inoltre, che tale quota è stata rimborsata, comprensiva anche del residuo passivo 2022 pari ad euro 170.317,52, entro l'anno di competenza per un importo totale pari ad euro 700.586,49.

L'Ente dovrà porre attenzione alla voce *"versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese"*, presente nel prospetto delle disponibilità liquide per un importo considerevole pari ad euro 468.044,81, al fine di trasferire sul conto di tesoreria, per la successiva contabilizzazione, tutti i movimenti risultanti dall'ordinaria gestione amministrativa.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a realizzare azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del fondo anticipazione liquidità (FAL) e del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC);
- a migliorare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, sulla quale si invita l'Ente a prestare particolare attenzione tenuto conto delle criticità segnalate;
- a ridurre, conseguentemente, l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di tesoreria, assicurandone, comunque, il completo rimborso entro l'anno di competenza;
- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- a garantire la conformità procedurale ed il rispetto della normativa di riferimento inerente agli indicatori di tempestività dei pagamenti;
- al monitoraggio della gestione delle partecipate;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa ed alla corretta compilazione della documentazione amministrativa e contabile di propria competenza.

Questa Sezione provvederà a monitorare l'adeguatezza delle misure intraprese con riferimento alle criticità rilevate ed alle poste non correttamente valorizzate, valutando i relativi riflessi sui futuri bilanci sottoposti al controllo.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Ortucchio (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Estensore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
05.03.2024
10:04:19
GMT+01:00

